

Convenzione tra il Comune di Misilmeri (PA) e l'Ing. Filippo Mini per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola "Landolina"
Deliberazione CIPE n.32 del 13.05.10 CUP J26E10000480001.

L'anno duemilaundici il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Misilmeri con sede in Piazza Comitato P.IVA 02403880822 rappresentato dal Responsabile dell'Area IV ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 23/98 nella persona del Dott. Ing. Irene Gullo nata a Palermo il 01.06.64 che interviene nel nome e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, giusta determinazione del Sindaco n. 40 del 08.11.10 di individuazione del contraente;

E

L'Ing. Filippo Mini nato a Palermo il 20.07.79, residente a Misilmeri (PA) in Viale Europa n.64, C.F. MNIFPP79L20G273B partita IVA 05612670827 iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.7980;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Responsabile dell'Area IV del Comune di Misilmeri, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", per effetto della determinazione dell'Organo esecutivo n. _____ del _____, emanata ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b) L. n. 109/94 nel testo richiamato con L.R. n. 7/02 e s.m.i., con le norme e le condizioni appresso riportate,

affida all'Ing. Filippo Minì iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 7980 individuato in via fiduciaria con il provvedimento sopramenzionato, l'incarico della **compilazione del progetto definitivo, esecutivo, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione** dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola "Landolina" Deliberazione CIPE n.32 del 13.05.10 CUP J26E10000480001.

Art.2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa generale ed attuativa in materia di Lavori pubblici vigente nell'ambito della Regione Siciliana, e del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28 aprile 2000, suppl. ordin. n. 66/L*) e del D.L.vo n.626/94 e del D.L.vo n.494/94. Inoltre nella redazione del progetto devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione. Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, conformemente alle prescrizioni di cui al Titolo III Capo II del citato Regolamento di attuazione ed in stretta correlazione con i pertinenti livelli inferiori di progettazione esistenti che l'Amministrazione

s'impegna a consegnare al momento della stipula della Convenzione.

Il professionista svolgerà l'incarico anche secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione.

Nell'elaborazione del progetto l'affidatario dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell'Amministrazione, emesse dal Responsabile del Procedimento, con impegno ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

A seguito di approvazione del progetto definitivo da parte del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, a seguito di comunicazione formale dell'Amministrazione, il professionista provvederà alla elaborazione del progetto esecutivo. Il progetto definitivo dovrà comunque contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e/o pareri.

Art.3

L'incarico professionale relativo alla progettazione si intende completato al momento dell'approvazione da parte dell'Amministrazione dell'indizione della gara d'appalto dei lavori relativi al progetto stesso; fino a quel momento il progettista è tenuto:

a) alla presentazione del progetto per l'ottenimento dell'eventuale parere preventivo da parte di altre pubbliche amministrazioni (VV.FF., Sovrintendenza, ASL, ISPESL, etc.), b) ad apportare tutte quelle variazioni richieste dall'Amministrazione anche al fine di ottenere i necessari nulla-osta definitivi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Il professionista si obbliga, a richiesta, a dare all'Amministrazione ed agli Enti richiedenti tutte le delucidazioni necessarie al rilascio di pareri ed approvazioni del progetto, ad introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, tramite gli Uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, attraverso incontri con il professionista e senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tal uopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno tre giorni.

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto, completo di ogni allegato, in originale e n.5 copie cartacee entro giorni 30 dalla data della stipula della presente convenzione.

Art.4

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale vigente, ex art. 34 comma 1 L. 109/94 (testo richiamato dalla L.R. n. 7/02 e s.m.i.), atteso che i prezzi della stazione appaltante si identificano con il prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui all'art.18 *bis* del testo coordinato L.R. n. 109/94, introdotto dall'art.14 della l.r.n.7/2002 e s.m.i.. Sussiste l'obbligo di applicare detto prezzario aggiornato alla data di presentazione del progetto esecutivo. Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

Art. 5

La mancata osservanza dei termini sopra previsti, relativi alla consegna degli elaborati progettuali, comporterà una penale pari all'1% della parcella per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 10, l'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per

onorari, sia per rimborso di spese, salvo rivalsa da parte dell'Amministrazione per i danni subiti a causa del mancato espletamento dell'incarico.

Art. 6

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione ovvero di direzione lavori, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 7

L'ammontare complessivo dovuto per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione, è determinato globalmente, ovvero "a corpo", in complessivi € 3.700,00 comprensivi di contributo Inarcassa, di IVA e Tassa vidimazione parcella. Nell'onorario per la direzione deve comprendersi anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento parziale o totale delle riserve stesse. Oltre la superiore somma, null'altro è dovuto dall'Amministrazione al professionista.

Art.8

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, saranno corrisposte al professionista dopo il completamento dell'incarico ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione. Le somme per onorario e spese, dovute per la direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di cui alla presente convenzione valutate a

percentuale sui singoli importi degli stralci saranno corrisposte, contestualmente al pagamento dei lavori alle imprese, nella misura del 90% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili. Il restante 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori.

Art.9

Per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti dall'Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 20% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.

Art.10

Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera limitate alla sola redazione di un nuovo computo metrico estimativo per l'assestamento delle partite contabili, spetta al professionista il pagamento della sola aliquota d) della tabella B della tariffa (preventivo particolareggiato) ridotta al 25% e computato sull'importo complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni rese necessarie nel progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%. Per la compilazione di perizie suppletive limitate a sole partite contabili, spetta al professionista il

pagamento dell'aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e computata sul solo importo suppletivo; per la compilazione di perizie di variante e suppletive analogamente limitate alle sole previsioni finanziarie, per assestamento delle partite contabili e previsioni di nuove spese aggiuntive, spetta al professionista il pagamento dell'aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e valutata sull'importo globale dei lavori principali e suppletivi. Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al professionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%. Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta al professionista il pagamento degli onorari e spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del 25%. Qualora la necessità di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili al professionista nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità.

Art.11

Tutti i documenti prodotti dal professionista per lo svolgimento del servizio di progettazione saranno di proprietà dell'Amministrazione.

La proprietà di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dalla attività di progettazione spetterà

all'Amministrazione. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l'Amministrazione e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione alla stessa dei diritti di sfruttamento di tali risultati senza diritto ad ulteriori compensi, fatto salvo comunque il diritto del professionista ad essere nominato quale autore di eventuali brevetti relativi a tali risultati.

Art.12

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'ordine professionale e non prima di quaranta giorni dall'acquisizione della stessa all'Ente. Detto termina costituisce deroga alla previsione di cui al D. Lgs. n. 231/02.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma II c.c., è esclusa la cedibilità di tutti i crediti spettanti al professionista nell'ambito della convenzione.

Art.13

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno demandate al Tribunale Civile di Termini Imerese.

Art.14

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere all'Ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute al professionista ai sensi dell'art.10 della legge 3 gennaio 1981, n.6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 15

I dati personali resi dal professionista per la sottoscrizione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati dall'Amministrazione ai sensi della L. 31.12.96 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni. Il professionista si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi all'Amministrazione e averne ottenuto il consenso scritto.

Art.16

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) il Responsabile dell'Area IV nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso la Casa Comunale di Misilmeri.
- b) l'Ing. Filippo Mini in Misilmeri (PA) Viale Europa n.64;

Art.17

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla legge n. 109/94 come richiamata con L.R. n. 7/02 e

s.m.i., al D.P.R. n. 554/99 ed a tutta la pertinente disciplina legislativa di settore.

Art.18

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi Competenti.

L'Amministrazione

Il Professionista

Il sottoscritto professionista dichiara che è stato esaminato attentamente e accetta ai sensi dell'art. 1341 c.c., il contenuto delle condizioni dei documenti contrattuali, in fase di accettazione del contratto ed in particolare i sottoelencati articoli del presente disciplinare: 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13.